



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 105 – 18 FEBBRAIO 2021

Riunione del giorno 10 febbraio 2021

**37.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL
TESSERATO:**

Sig. Stefano D'ARSIE'

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Massimo Argirò - Componente – estensore

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico dell'atleta:

Sig. STEFANO D'ARSIE', per il seguente capo di incolpazione, ovvero per la:

“violazione dell'Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 10, 10bis e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2, 18, 19 e 21 del R.A.T. e artt. 74 e 75 del Regolamento Giurisdizionale per non aver consegnato, a seguito di regolare e formale comunicazione scritta del suo sodalizio di appartenenza del 12/10/2020, il certificato medico richiesto e prescritto dalle normative federali”.

oooooooooooooooooooo

Ricevuto l'atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'atleta per l'udienza del 10 febbraio 2021, in modalità videoconferenza.

A detta udienza compariva il Sig. D'Arsié, il quale rinunciava alla difesa tecnica e confermava di non praticare più alcuno sport e di non aver alcuna intenzione di ricominciare, tantomeno a livello agonistico stante i numerosi impegni lavorativi.

Il sostituto procuratore federale presente, Avv. Alessandro Guarnaschelli, illustrava l'atto di deferimento proponendo la sanzione disciplinare nei confronti dell'incolpato.

All'esito della discussione e della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro giorni dieci.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dagli atti inviati della Volley Treviso SSD a.r.l. in persona del Presidente pro tempore Michele De Conti, ovvero esposto del 2 novembre 2020 e PEC del 12 ottobre 2020, dai quali è emerso che l'atleta Sig. Stefano D'Arsié non ha consegnato, a seguito di regolare e formale comunicazione scritta del suo sodalizio di appartenenza, il certificato medico richiesto e prescritto dalle normative federali, per la stagione sportiva 2020/2021.

Orbene non vi è dubbio che la condotta antiregolamentare dell'atleta, risulti accertata sia perché comprovata e documentata, sia perché ampiamente confermata dallo stesso all'odierna udienza.

È parimenti incontrovertibile che tale condotta integri la violazione delle norme richiamate nel capo di incolpazione, e che pertanto legittimi l'applicazione di un'equa sanzione.

Nessuna delle circostanze invocate dall'atleta nella propria comunicazione mail può infatti assurgere a scriminante:

lo status di atleta tesserato e vincolato, infatti, impone l'assolvimento degli oneri connessi a tale status, tra i quali sicuramente rientra - oltre a quello di rispondere alle convocazioni per la ripresa degli allenamenti - anche quello di sottoporsi a visita per l'ottenimento del certificato di idoneità; onere che peraltro sussiste anche e soprattutto a tutela dell'atleta. Ne consegue che la volontà dell'atleta di non voler più svolgere l'attività pallavolistica non può assolutamente assurgere a scriminante dell'illecito contestato.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico dell'atleta Stefano D'Arsié, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre).

Roma, 12 febbraio 2021

Il Presidente
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 18 febbraio 2021